

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE
DEL COMPARTO UNICO
NON DIRIGENTI
QUADRIENNIO NORMATIVO (II FASE) 2002-2005
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005**

Art. 44

(Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato)

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D, titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per il lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, nonché tutte le indennità correlate ad incarichi o funzioni, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all'art.11 della L.R. n.14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 72, DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all'art. 59, lett. p), del D. lgs 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro.
2. Per l'ente Regione, l'importo della retribuzione di posizione varia nel rispetto dei valori minimi e massimi individuati per le posizioni organizzative istituite nelle unioni di comuni, di cui all'art. 49, ovvero da un minimo di € 5.200,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità, escludendo riflessi sul salario aggiuntivo.
3. Per gli Enti locali, l'importo della retribuzione di posizione varia nel rispetto dei valori minimi e massimi già previsti dall'art.33, comma 2 del CCRL 01.08.2002, ovvero da un minimo di € 4.150,00 ad un massimo di € 10.350,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità.
4. Nel caso di costituzione di associazioni intercomunali, di cui alla L.R. n.1/2006, al personale incaricato di una posizione organizzativa si applicano le disposizioni in vigore per le unioni di comuni.
5. Gli enti stabiliscono la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate, sulla base delle competenze attribuite a ogni posizione ed in relazione alla complessità organizzativa utilizzando i seguenti criteri:
 - I. Complessità
 - a) Complessità gestionale e funzionale;
 - b) complessità organizzativa;
 - c) complessità dei procedimenti e/o progetti gestiti;
 - d) tipologia delle cognizioni necessarie per l'assolvimento delle attribuzioni.
 - II. Relazioni
 - a) Complessità del sistema relazionale;
 - b) autonomia strategica;
 - c) evoluzione del quadro di riferimento.
 - III. Responsabilità
 - a) Autonomia decisionale;
 - b) esposizione al giudizio e alla responsabilità nei confronti dell'ambiente; esterno e alle responsabilità formali;
 - c) quantificazione complessiva delle risorse finanziarie gestite.
6. L'importo della retribuzione di risultato non può superare il 35%, né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione specificamente attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l'esito della stessa risulti positivo.
7. Negli enti tra loro associati, ai fini della gestione di una pluralità di funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 1/2006, il valore delle posizioni organizzative può essere incrementato fino al valore massimo individuato per le posizioni organizzative istituite nelle unioni di comuni, di cui all'art. 49.